

N. 01293/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01273/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2013, proposto da:
ALSI (Alto Lambro Servizi Idrici) s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Umberto Grella, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Cesare Battisti, n. 21;

contro

COMUNE di BRUGHERIO, in persona del Sindaco p.t., non costituito;
PROVINCIA di MONZA E BRIANZA, in persona del Presidente p.t., non costituita;

per l'annullamento

in parte qua:

della deliberazione Commissariale, assunta nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale di Brugherio, n. 70 del 27 dicembre 2012, recante controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva del nuovo Piano di Governo del Territorio;

della determinazione dirigenziale n. 115 del 19 febbraio 2013, recante aggiornamento degli elaborati a seguito delle controdeduzioni alle osservazioni di cui alla suindicata delibera;

del parere provinciale di compatibilità con il vigente PTCP di Milano e con l'adottato PTCP di Monza e Brianza prot. 33802 del 27 novembre 2012;

della delibera Commissariale, assunta nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale di Brugherio, n. 52 del 26 luglio 2012, recante adozione del nuovo Piano di Governo del Territorio;

del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica, del parere motivato finale, della dichiarazione di sintesi resi nell'ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2015 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Alsi (Alto Lambro Servizi Idrici) s.p.a. (d'ora innanzi anche "ALSI"), odierna ricorrente, è una società a partecipazione totalmente pubblica che gestisce, nell'interesse di diversi Comuni situati nella Provincia di Monza e Brianza e nella Provincia Milano, il servizio idrico integrato.
2. La società è proprietaria di un compendio, avente una superficie pari a 120.000 mq., ubicato nel territorio del Comune di Brugherio, ove è insediato un impianto di depurazione e trattamento delle acque nonché di deposito di rifiuti speciali non pericolosi.
3. Con il ricorso in esame, ALSI impugna principalmente le deliberazioni del Commissario straordinario del Comune di Brugherio n. 52 del 26 luglio 2012 e n. 70 del 27 dicembre 2012, con le quali è stato, rispettivamente, adottato ed approvato il piano di governo del territorio (p.g.t.).
4. Riferisce la ricorrente che lo strumento di pianificazione ha incluso il suo compendio all'interno della "rete verde di ricomposizione paesaggistica" ed all'interno del parco locale di interesse sovra comunale (PLIS) della Media Valle del Lambro. Aggiunge che lo stesso p.g.t. ha classificato parte di

tale area in classe geologica 4, con indice di pericolosità idraulica H4 ed indice di rischio R4. La stessa ricorrente ritiene che tali previsioni siano pregiudizievoli per i suoi interessi, in quanto esse avrebbero determinato l'impossibilità di eseguire sul sito nuove edificazioni, eccezion fatta per quegli interventi già previsti in una convenzione (masterplan) stipulata tra ALSI ed il Comune di Brugherio prima dell'approvazione del p.g.t., nonché per interventi necessari per l'adeguamento dell'impianto alla normativa vigente.

5. Il Comune di Brugherio e la Provincia di Monza e Brianza non si sono costituiti in giudizio.

6. La Sezione, con ordinanza n. 603 del 2014, ha disposto incumbenti istruttori, chiedendo chiarimenti al Comune di Brugherio. Quest'ultimo ha ottemperato all'ordinanza depositando i chiarimenti richiesti in data 17 aprile 2014.

7. Con successiva ordinanza n. 2810 del 21 novembre 2014, è stata disposta una verifica, incaricando a tal fine il Direttore dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po o suo delegato.

8. Il Verificatore ha depositato in giudizio la propria relazione in data 12 febbraio 2015.

9. Nel corso del giudizio, ALSI ha depositato memorie, insistendo nelle proprie conclusioni.

10. Tenutasi la pubblica udienza in data 9 ottobre 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

11. Con il primo motivo l'interessata sostiene che le decisioni assunte con il nuovo p.g.t. sarebbero in contrasto con il giudicato formatosi a seguito della sentenza n. 1671 del 2012, resa da questo Tribunale in una controversia che vedeva per protagonisti proprio ALSI ed il Comune di Brugherio, ed aveva per oggetto il previgente piano regolatore generale (p.r.g.) approvato nell'anno 2005. Anche in quella controversia ALSI contestava, fra l'altro, la disciplina idrogeologica riservata alla sua area. Secondo la ricorrente, la riproposizione della medesima disciplina nel p.g.t. vigente integrerebbe violazione delle statuizioni contenute nella citata sentenza; per questa ragione il p.g.t. sarebbe nullo in parte qua ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990.

12. La censura è infondata per le ragioni di seguito esposte.

13. Come noto, il giudicato che scaturisce dal giudizio amministrativo non presenta caratteristiche identiche a quelle proprie del processo civile. Invero, mentre a seguito del giudizio civile, l'assetto degli interessi delle parti in conflitto trova compiuta disciplina nelle statuizioni contenute nella

sentenza, nel processo amministrativo la sentenza non esaurisce la fonte di regolazione degli interessi in gioco, essendo tale compito comunque riservato, in ultima istanza, al potere amministrativo.

14. A seguito della decisione del giudice amministrativo, la pubblica amministrazione non perde quindi il proprio potere, ma è anzi tenuta a riesercitarlo, tenendo ovviamente conto delle indicazioni fornite dalla sentenza.

15. Qualora ciò sia confacente all'interesse pubblico, alla pubblica amministrazione non è neppure preclusa la possibilità di reiterare la statuizione negativa per il privato contenuta nel provvedimento annullato dal giudice, purché tale nuova statuizione non riproduca gli stessi vizi individuati nella sentenza di annullamento. Non è quindi sufficiente, per affermare la violazione del giudicato, la mera allegazione dell'avvenuta reiterazione della statuizione negativa, essendo invece necessario allegare e dimostrare che il nuovo provvedimento, oltre ad avere il medesimo contenuto dispositivo del precedente, ne riproduce gli stessi vizi individuati dalla sentenza.

16. Ciò premesso si deve osservare che, per la parte che interessa in questa sede, con la sentenza n. 1671 del 2012, il Giudice si è limitato a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza rilevare la sussistenza di alcun particolare vizio. E' pertanto del tutto evidente come, anche a seguito di tale pronuncia, al Comune di Brugherio non fosse assolutamente preclusa la possibilità di riproporre, in sede di approvazione del nuovo strumento urbanistico, la disciplina aversata in quel giudizio.

17. Non è dunque possibile ritenere che il nuovo provvedimento sia nullo per violazione del giudicato .

18. Va per queste ragioni ribadita l'infondatezza della censura.

19. Con il secondo motivo, ALSI contesta la decisione di attribuire ad alcune porzioni del suo compendio la classe di rischio idrogeologico R4 (particolarmente elevata) e la conseguente classe di fattibilità 4 che, come anticipato, comprime fortemente la capacità edificatoria del sito. Sostiene la parte che tale decisione sarebbe in contrasto con le previsioni del piano di assetto idrogeologico (p.a.i.), approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001, il quale inserisce l'intero compendio in fascia fluviale C, ossia nella fascia a più basso rischio idrogeologico. Peraltro, secondo, la ricorrente, tale

decisione non sarebbe neppure giustificata dalla concreta ubicazione e morfologia del sito. A suffragio di tale conclusione, la parte invoca una perizia prodotta nel giudizio concluso con la citata sentenza n. 1671 del 2012, evidenziando come nel lasso di tempo intercorso dalla redazione di tale perizia non sia intervenuta alcuna apprezzabile modifica della situazione di fatto.

20. In proposito il Collegio osserva quanto segue.

21. Con d.p.c.m. 21 maggio 2001 è stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n. 193 (oggi abrogata e sostituita dal decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152.) il piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (p.a.i).

22. Il piano detta, fra l'altro, le prescrizioni volte a preservare i suoli dai rischi di inondazione.

23. A tale scopo, gli artt. 29, 30 e 31 delle norme di attuazione (n.d.a.) del p.a.i. dettano le regole di intervento sulle aree attigue ai fiumi, disciplinando in maniera differenziata tre fasce di suolo distinte a seconda della distanza dal corso d'acqua.

24. La fascia più prossima è chiamata fascia A; le due più distanti sono, rispettivamente, la fascia B e la fascia C.

25. Quest'ultima, dunque, essendo quella più distante è anche quella meno a rischio: il piano la individua infatti in ragione del rischio che essa sia interessata da inondazione dovuta ad evento catastrofico che, in quanto tale, dovrebbe presentare minori probabilità di realizzazione.

26. Mentre per la fasce A e B, gli artt. 29 e 30 indicano in maniera puntuale gli interventi ammessi e non ammessi sul territorio, con riguardo alla fascia C, l'art. 31 detta una disposizione meno rigida, prevedendo che "competete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori..." ivi ricadenti.

27. Come si vede, la norma lascia ampia discrezionalità agli enti deputati alla pianificazione urbanistica, demandando alla loro esclusiva discrezionalità l'individuazione delle regole riguardanti la disciplina dei suoli inclusi entro i limiti di tale fascia.

28. In proposito, va anche ricordato che, a sensi degli artt. 8, comma 1, lett. c) e 57, comma 1, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, il piano di governo del territorio deve contenere prescrizioni volte alla prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici e che, a tal

fine, nel piano delle regole, devono essere recepiti gli indirizzi e le prescrizioni dettate (fra l'altro) dal piano di bacino.

29. E' dunque lo strumento urbanistico comunale che deve dettare la disciplina delle aree incluse in fascia C, avvalendosi a tal fine di appositi studi idrogeologici redatti da professionisti del settore.

30. In tal senso dispongono anche le norme contenute nella delibera di Giunta Regionale della Regione Lombardia n. VII/7365 dell'11 dicembre 2001, emanata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, delle n.d.a. del p.a.i., al fine di dettare i criteri di recepimento sul piano urbanistico delle disposizioni contenute nello stesso p.a.i. (cfr. punto 4.5 della delibera), la quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non esclude affatto la possibilità, per gli enti locali, di valutare il grado di rischio idrogeologico riguardante le aree ricadenti in fascia C.

31. Da quanto sopra consegue che ai comuni non è assolutamente preclusa la possibilità di dettare norme urbanistiche che limitino fortemente la possibilità di utilizzo del suolo situato entro i confini delle suddette fasce C, sempre che, ovviamente, vi siano sufficienti elementi per far ritenere sussistente un elevato rischio di inondazione del sito.

32. La discrezionalità esercitata in materia dall'amministrazione ha natura di discrezionalità tecnica.

Nel caso concreto, ALSI sostiene - fondando le proprie argomentazioni su una perizia redatta da un esperto ed utilizzata per la prima volta nel giudizio che aveva ad oggetto le analoghe previsioni contenute nel precedente p.r.g. - che lo studio idrogeologico che ha ispirato il Comune di Brugherio nella redazione del p.g.t. sarebbe affetto da gravi errori e che, quindi, l'attribuzione del valore di rischio R4 ad alcune porzioni del suo compendio sarebbe del tutto ingiustificata.

33. In proposito si deve osservare che, in materia di sindacato sulla discrezionalità tecnica, vige il principio secondo il quale il giudice amministrativo (e prima di lui la parte privata) non può sostituire la propria valutazione a quella effettuata dagli organi tecnici dell'amministrazione, ma deve limitarsi - eventualmente mediante l'ausilio del consulente - ad una verifica dell'attendibilità delle operazioni tecniche effettuate, sotto il duplice profilo della correttezza del criterio tecnico individuato e della correttezza del procedimento applicativo seguito dall'autorità per l'applicazione

dello stesso (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 4 settembre 2007 n. 4635; id., sez. IV, 9 aprile 1999 n. 601).

34. Il Collegio, proprio al fine di apprezzare l'attendibilità delle scelte operate dal Comune, con ordinanza n. 2810 del 21 novembre 2014, ha disposto una verifica, incaricando a tal fine il Direttore dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po o suo delegato. In particolare si è chiesto al verificatore di chiarire se lo studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio del Comune di Brugherio, approvato con provvedimento del Commissario straordinario n. 70 del 27 dicembre 2012, sia inficiato dagli errori tecnici denunciati nella perizia di parte, e se questi errori siano tali da rendere del tutto inattendibili le conclusioni cui lo studio è giunto con riferimento alle valutazioni di rischio idrogeologico riguardanti l'area di proprietà della ricorrente, con particolare riferimento ai siti cui è stato attribuito il valore di rischio R4.

35. La relazione è stata depositata in data 12 febbraio 2015.

36. In essa si conclude che l'attribuzione di una classe di rischio R4, con tiranti idraulici di classe H4, nella piccola porzione occupata dall'impianto di depurazione di cui è causa, non è compatibile, per forma e profondità, con lo stato di fatto di tale area, occupata dalle vasche di disinfezione dell'impianto stesso. Il verificatore rileva inoltre l'irrazionalità della scelta operata dall'Amministrazione, evidenziando che contestualmente viene attribuita una classe di rischio bassa R2 alla fascia di terreno a ridosso dell'autostrada A4, dove, come anche confermato da recenti studi idraulici, si sviluppano tiranti idraulici elevati.

37. E' dunque parere del verificatore che le scelte effettuate dall'Amministrazione intimata siano inattendibili.

38. Il Comune di Brugherio non ha opposto alcuna controdeduzione.

39. Non resta pertanto al Collegio che aderire alle conclusioni del verificatore e, di conseguenza, rilevare l'illegittimità del p.g.t. impugnato nella parte in cui attribuisce ad alcune porzioni dell'area della ricorrente il valore di rischio R4.

40. Con altro motivo la ricorrente censura le previsioni contenute nell'art. 25 delle norme tecniche di attuazione (n.t.a.) del p.g.t. (che disciplina le aree cui non è attribuito il valore di rischio R4), il quale stabilisce che in dette aree l'attività edificatoria è ammessa al solo fine di dare attuazione a quanto previsto in un masterplan approvato dal Comune di Brugherio in accordo con la parte privata. Secondo la ricorrente questa disposizione sarebbe illegittima sia perché non indicherebbe, in violazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge n. 1150 del 1942 e del d.m. n. 1444 del 1968, gli indici edificatori dell'area di cui è causa, sia perché detterebbe una disciplina peggiorativa rispetto a quanto previsto nel previgente p.r.g., senza che l'Amministrazione abbia adeguatamente illustrato le ragioni poste a base della sua scelta.

41. Anche questa censura non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.

42. Come rileva la stessa ricorrente, le n.t.a. individuano gli interventi realizzabili sul compendio di proprietà della ricorrente rinviando a quanto previsto in un masterplan approvato dal Comune di Brugherio.

43. Il suddetto masterplan costituisce un allegato ad una convenzione urbanistica stipulata con ALSI in data 21 aprile 2012, nella quale sono indicate con precisione le opere che ne costituiscono oggetto. L'art. 2 della convenzione fa addirittura riferimento ad una serie di planimetrie allegate alla convenzione stessa che definiscono le caratteristiche e le dimensioni delle opere da realizzare.

44. In tale quadro si deve ritenere che, attraverso tale riferimento, siano facilmente evincibili gli indici edificatori attribuiti all'area (che corrispondono alle grandezze delle opere di cui alla citata convenzione) e che, pertanto, era del tutto inutile l'inserimento nel p.g.t. di una disposizione che li indicasse esplicitamente.

45. Per quanto riguarda il profilo motivazionale, si deve osservare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, le scelte di pianificazione territoriale costituiscono espressione di ampia discrezionalità dell'amministrazione, discrezionalità che può essere sindacata dal giudice amministrativo entro limiti alquanto ristretti.

46. La giurisprudenza ritiene in particolare che le scelte urbanistiche compiute dalle autorità preposte alla pianificazione territoriale costituiscono scelte di merito, che non possono essere

sindacate dal giudice amministrativo salvo che non siano inficiate da arbitrarietà od irragionevolezza manifeste ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare.

47. L'amministrazione, pertanto, non è tenuta a motivare specificamente le scelte riguardanti le singole zone, effettuate con lo strumento di pianificazione territoriale, essendo all'uopo sufficiente il richiamo ai criteri generali seguiti nell'impostazione come risultanti dall'apposita relazione di accompagnamento al piano (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 7 aprile 2008 n. 1476; id. 13 marzo 2008 n. 1095; id. 27 dicembre 2007 n. 6686).

48. Uniche eccezioni a questa regola si hanno quando il soggetto interessato dall'atto di pianificazione versi in situazione di particolare affidamento derivante da una convenzione di lottizzazione, stipulata con il Comune, che riservi alla sua area un trattamento più favorevole rispetto a quello introdotto con il piano sopravvenuto, ovvero derivante da una sentenza di annullamento di un provvedimento di diniego al rilascio un titolo edilizio. Altra eccezione si ha poi nel caso in cui l'autorità intenda imprimere destinazione agricola ad un lotto intercluso da fondi legittimamente edificati (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1 ottobre 2004 n. 6401; id. 4 marzo 2003 n. 1197).

49. Non ha invece alcun rilievo il fatto che la previgente disciplina fosse più favorevole al privato, atteso che l'interesse ad evitare l'emanazione di disposizioni peggiorative costituisce interesse di mero fatto non suscettibile positivo apprezzamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 20 giugno 2012, n. 3571; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. II, 18 dicembre 2013, n. 1143).

50. In tale quadro risulta evidente come le argomentazioni sollevate dal ricorrente non possano trovare condivisione, posto che attraverso di esse vengono censurate scelte di merito effettuate dal Comune di Brugherio, senza che vengano poste in evidenza palesi illogicità od errori di fatto.

51. Anzi si deve osservare che la scelta pianificatoria qui avversata si è dimostrata equilibrata, avendo l'Amministrazione tenuto conto degli interessi della ricorrente consentendo lo sviluppo edilizio del compendio entro i limiti delle opere previste nel masterplan.

52. Per le ulteriori opere, in questo non contemplate, non può dirsi sussistente una posizione di affidamento legittimo degno di positivo apprezzamento; sicché va esclusa la necessità di corredare la scelta effettuata dal PTCP da approfondito supporto motivazionale.

53. Va peraltro precisato che, contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, le statuizioni contenute nel p.g.t. impugnato non intervengono su precedenti atti convenzionali stipulati con la parte privata (si è visto che sono fatti salvi gli interventi contemplati nel masterplan), né incidono su opere già esistenti, non essendovi alcuna previsione esplicita che le riguardi; anzi, l'atto qui avversato, lungi dall'incidere sulle preesistenze, consente, come visto, un ulteriore sviluppo edificatorio del sito.

54. Va per queste ragioni ribadita l'infondatezza della censura in esame.

55. Con il quarto motivo la ricorrente deduce due doglianze che contestano, rispettivamente, l'inserimento dell'area di cui è causa nella rete verde di ricomposizione paesaggistica e nel PLIS della Media Valle del Lambro.

56. Per quanto riguarda la rete ecologica, la parte sostiene che il Comune, contrariamente a quanto accaduto, non potrebbe limitarsi a recepire le previsioni contenute nel p.t.c.p. della Provincia di Monza e Brianza e nel p.p.r. della Regione Lombardia, essendo suo obbligo effettuare una valutazione di maggior dettaglio che avrebbe ben potuto portare a conclusioni differenti. Anzi, la parte ritiene che una adeguata istruttoria avrebbe fatto senz'altro emergere l'insussistenza di valori ambientali e paesaggistici che caratterizzino il compendio e che, quindi, il Comune, in esito ad essa, non avrebbe potuto far altro che escludere l'area stessa dal summenzionato ambito ecologico. Analoghe considerazioni vengono svolte in merito all'inserimento dell'area nel PLIS.

57. In proposito si osserva quanto segue.

58. In base all'art. 2, secondo comma, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, i diversi strumenti di pianificazione previsti dalla stessa legge si caratterizzano ed articolano sia in ragione del diverso ambito territoriale cui si riferiscono sia in virtù del contenuto e della funzione dagli stessi svolta.

59. Per quanto concerne il rapporto fra i diversi atti, il comma quarto dello stesso articolo stabilisce che il piano territoriale regionale ed i piani territoriali di coordinamento provinciale hanno efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, fatte salve le previsioni che ai sensi stessa legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, abbiano efficacia prevalente e vincolante.

60. Come notato dalla dottrina, queste disposizioni hanno profondamente innovato l'impostazione propria della legge n. 1150 del 1942 (legge urbanistica) la quale prevedeva un sistema basato sul principio gerarchico, nel quale il piano collocato sul gradino inferiore della scala doveva attenersi rigidamente alle previsioni dei piani collocati ai livelli superiori e limitarsi a dare a questi specifica attuazione.

61. Il modello delineato dalla legge regionale è, come visto, del tutto diverso: salve particolari eccezioni (fra cui, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. a, della legge-regionale n. 12 del 2005, le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici contenute nei PTCP), i piani collocati al livello superiore non sono gerarchicamente sovraordinati agli altri, ma dettano una disciplina di orientamento, indirizzo e coordinamento, che non può essere stravolta ma, in particolari casi, derogata dalla disciplina puntuale dettata dallo strumento di pianificazione contenente disposizioni di maggior dettaglio.

62. Ciò premesso, il Collegio deve ora richiamare quanto illustrato sopra in merito ai limiti del sindacato giurisdizionale sulle scelte urbanistiche, puntualizzando che l'assenza dell'obbligo di fornire una motivazione specifica in merito alle decisioni riguardanti le singole aree trova ovviamente conferma anche nel caso in cui l'ente preposto alla pianificazione intenda conformarsi alle prescrizioni di indirizzo impartite dagli strumenti sovraordinati.

63. Nel caso concreto, il Comune di Brugherio, con il p.g.t. qui avverso, ha inserito l'area di proprietà della ricorrente all'interno della rete verde di ricomposizione paesaggistica, conformandosi così, in sostanza, alle direttive impartite dalla Regione - che, nel proprio Piano Territoriale Regionale (PTR), ha inserito la stessa area all'interno della rete ecologica regionale (RER) - e dalla Provincia di Monza e Brianza che, con il proprio Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP), ha dettato una disciplina analoga.

64. Ritiene il Collegio che, proprio perché la decisione del Comune è stata quella di aderire alle direttive impartite dagli strumenti di pianificazione regionale e provinciale, non fosse necessaria una particolare istruttoria, tanto più che, come si vedrà nel prosieguo, le argomentazioni dedotte dalla ricorrente non dimostrano che l'area di cui è causa presenti caratteristiche tali da escludere senz'altro il suo inserimento nell'ambito di una rete avente valenza ambientale.

65. Nelle controdeduzioni alle osservazioni presentate in sede procedimentale da ALSI, il Comune si limita effettivamente, come evidenzia la stessa ALSI, a giustificare la scelta invocando le prescrizioni del PTCP.

66. Tuttavia a prescindere dalla correttezza di tale affermazione, ciò che rileva è che la decisione assunta dal Comune non appare affetta da palese illogicità.

67. La ricorrente, invero, contesta tale decisione adducendo l'assenza di elementi di pregio ambientale che caratterizzino il compendio.

68. L'argomentazione non è però idonea a dimostrarne l'irrazionalità, posto che, ai sensi dell'art. 3-ter, primo comma, della legge della Regione Lombardia n. 86 del 1983, le reti ecologiche altro non sono che un insieme di aree non compromesse che si interpongono, quali varchi ecologici appunto, fra le aree urbanizzate, la cui esistenza consente la migrazione della fauna fra un sito naturalistico ed un altro (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. II, 11 giugno 2014, n. 1542). Non è dunque necessario che l'area da inserire nella rete ecologica abbia caratteristiche di pregio ambientale, essendo invece sufficiente che, per le sue caratteristiche, essa sia idonea a svolgere la suindicata funzione.

69. L'area della ricorrente è collocata in prossimità del fiume Lambro e presenta ampi spazi inedificati che le possono consentire di svolgere la funzione di corridoio ecologico.

70. Va pertanto confermata l'assenza di elementi che inducano a far dubitare della razionalità della scelta compiuta dall'Amministrazione resistente.

71. Per quanto riguarda poi la decisione di confermare l'inserimento del compendio all'interno del PLIS, alle considerazioni sopra svolte, va aggiunto che l'argomentazione di parte ricorrente, secondo la quale il Comune avrebbe potuto modificare i perimetri del PLIS stesso attraverso il p.g.t., è smentita dall'art. 34 della legge della Regione Lombardia n. 86 del 1983 la quale detta, per

l'istituzione e la perimetrazione di tali parchi, una particolare procedura che vede il coinvolgimento della provincia (cfr. in articolare il comma 4 dell'art. 34 cit.); procedura che evidentemente deve essere seguita anche in caso di modifica del provvedimento di istituzione.

72. Per queste ragioni, anche il motivo in esame non può essere accolto.

73. In conclusione, richiamando le motivazioni sopra illustrate, il ricorso deve essere accolto in parte e, per l'effetto, il p.g.t. del Comune di Brgherio, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 70 del 27 dicembre 2012, deve essere annullato nella parte in cui attribuisce a porzioni del compendio della ricorrente la classe di rischio R4, mentre va respinto per il resto.

74. La complessità delle questioni affrontate induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)